

**STUDIO ASSOCIATO**

via Vespucci, 43 - 10129 TORINO

arch. Canzianella Pescaglia
ing. Fulvio Brustia

P. IVA e Cod. Fisc. 06808590969

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0036093 Arrivo

Data 02/08/2013 - ore 11:13

COMUNE di MONCALIERI

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Piazza Vittorio Emanuele II, 2

10024 MONCALIERI (TO)

x arch. Boccardo
copia all'Ass. Concio
A.8.13
palmi

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA N. 62 ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC relativa ad "Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI"

contro osservazioni alle osservazioni di EUROCASE SRL e CENTRO SERVIZI TECNICI S.r.l. (rif prot. COMUNE DI MONCALIERI n. 0017842 dell'11/04/2013)

Con riferimento a quanto in oggetto, si segnala che:

- in ordine alle motivazioni del trasloco, EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI ravvisano come non ottimale la scelta di delocalizzare l'impianto RAI WAY da via Santa Maria a via Colombetto per mitigare l'impatto visivo ed eliminare le onde elettromagnetiche dalle residenze del PEC:
 - va innanzi tutto sottolineato che l'ipotesi delocalizzativa è stata sostenuta ed incoraggiata dal Comune di Moncalieri, con le motivazioni e gli scopi di cui al verbale di DCC n. 22/2013 (in allegato alla presente);
 - va segnalato in aggiunta a quanto sopra che, nella fase preliminare interlocutoria con il comune di Moncalieri, RAI WAY si era vista sottoporre dal Comune di Moncalieri alcune aree deputate all'eventuale trasloco e che, tenuto conto dell'obiettivo di RAI WAY medesima di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio delle utenze a cui è dedicato il ripetitore per la diffusione dei programmi radiotelevisivi di Via Santa Maria, gli approfonditi studi di simulazione sulla scorta dei quali erano stati accuratamente valutati i potenziali siti alternativi avevano portato a considerare l'area di Strada Colombetto, tra le diverse proposte, come quella ottimale a garantire gli obiettivi di qualità
 - va di contro confermato che tale delocalizzazione, vista effettivamente la distanza intercorrente tra le due localizzazioni, non sembrerebbe determinante per risolvere le problematiche di impatto paesaggistico ed elettromagnetico
- in ordine alla mancata segnalazione di specificità dei territori di Moncalieri e Nichelino nella ns relazione tecnico urbanistica, ravvisata da EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI:
 - va segnalato innanzi tutto che la menzionata relazione tecnico urbanistica aveva lo scopo meramente esplorativo di relazionare sulla possibile

delocalizzazione, e non poteva quindi considerarsi esaustiva circa tutti gli aspetti correttamente segnalati dai redattori della nota in oggetto

- i rilievi posti dai redattori della nota in oggetto sono infatti da prendere in debita considerazione in una fase successiva di analisi e progettazione della possibile delocalizzazione: i cosiddetti "punti sensibili", presenti peraltro anche in Via Santa Maria, dovranno essere oggetto di approfondite analisi in ordine agli aspetti elettromagnetici, in contraddittorio con gli enti preposti alla tutela. Non è certo sfuggita inoltre la vicinanza del confine tra le due Amministrazioni di Moncalieri e Nichelino: si ribadisce a tale proposito che, ancora una volta, la relazione tecnico urbanistica non si proponeva in alcun modo di affrontare e risolvere in modo esaustivo ogni aspetto del complesso problema insito in una delocalizzazione di tale portata
- in ordine alla mancata presa in considerazione dei vincoli paesaggistici in generale e di salvaguardia in particolare nella ns relazione tecnico urbanistica, ravvisata da EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI:
 - si ribadiscono i concetti sopra esposti: la ns relazione tecnico urbanistica non voleva e non poteva, nella fase esplorativa a cui era rapportata, porsi il compito, molto più articolato e sicuramente molto complesso, di valutare per intero la situazione vincolistica e le ricadute dei suoi disposti specifici; si concorda pertanto nel considerare necessario uno studio approfondito in termini di impatto paesaggistico sull'area, stante alle numerose specificità, così come da elenco di EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI
- in ordine alla mancata indicazione dei dati tecnici relativi al nuovo ipotetico impianto delocalizzato, ravvisata da EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI:
 - si ribadiscono ancora una volta i concetti sopra esposti: la ns relazione tecnico urbanistica non voleva e non poteva, nella fase esplorativa a cui era rapportata, porsi il compito, molto più articolato e sicuramente molto complesso, di valutare per intero lo scenario di valutazione di impatto elettromagnetico in caso di delocalizzazione; l'assenza dei dati tecnici pertanto non deve essere considerata come una ns omissione, ma deve semplicemente ricondursi al fatto che, al momento della stesura della relazione tecnico urbanistica di cui sopra, non vi erano le concrete condizioni tecniche per redigere un progetto radioelettrico di trasloco; si concorda pertanto nel considerare necessario uno studio approfondito e preventivo, qualora ne ricorressero le condizioni, in termini di impatto elettromagnetico sull'area, stante anche alle osservazioni di EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI
- in ordine alla presunta superficialità della ns relazione tecnico urbanistica, ravvisata da EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI:
 - non ci si può esimere, ancora una volta, dal ribadire quanto sopra ripetutamente esposto
- in ordine alla indicazione di procedura urbanistica contenuta nella ns relazione tecnico urbanistica, segnalata da EUROCASE e CENTRO SERVIZI TECNICI:

- precisando che non era e non è ns facoltà prescrivere procedure e percorsi autorizzativi, in quanto tale competenza è di spettanza delle PP.AA., si segnala per contro che a ns avviso ancora oggi la scelta di un percorso autorizzativo ex D.Lgs. 259/2003 in ambito di Conferenza dei Servizi preliminare (alla quale partecipino tutti gli Enti coinvolti per territorio e competenze tecniche) resta del tutto condivisibile. In sede di Conferenza dei Servizi preliminare infatti potrebbero essere vagliati tutti i dati necessari all'esame tecnico circa sia gli aspetti radioelettrici (trasmissioni televisive, radio o telefoniche senza distinzione alcuna) sia gli aspetti paesaggistici; si ribadisce pertanto che, in accordo con gli estensori delle osservazioni di cui all'oggetto, la stessa ipotesi di delocalizzazione nel suo complesso debba essere sottesa sia alle autorizzazioni paesistiche di competenza che alle autorizzazioni sanitarie.

Si resta a disposizione per il prosieguo e si porgono distinti saluti.

per DEA STUDIO ASSOCIATO

arch. Canzianella Pescaglia

Ordine Architetti Torino n. 8627

Torino, 21 luglio 2013



IL PRESIDENTE

F.to ARTUSO DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

F.to PAVIA FAUSTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

